CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

IL DIRETTORE

VISTI

- la L. n. 300 del 20/05/1970 recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*" e s.m.i.;
- la L. n. 104 del 05/02/1992 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità;
- il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i. recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità ed alla paternità, a norma dell'art. 15 della L. n. 53/2000*";
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 2 comma 1: "*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici […]*";
- la Legge 81/2017 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. Comparto AFAM vigente del 18.01.2024;
- lo Statuto del Conservatorio di musica di Cosenza;

VISTO il provvedimento di individuazione delle attività e dei servizi applicabili al lavoro a distanza, archiviato in atti al prot. Istituzionale n. 14342/2025 del 10/10/2025;

DATO ATTO che, con nota archiviata al Prot. Istituzionale n. 14435/2025 del 13/10/2025 veniva avviata apposita Informativa/Confronto sindacale, ai sensi dell'art. 149, comma 8 lettere b1) e b2) del C.C.N.L. AFAM vigente, al fine di disciplinare i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario di lavoro del personale Tecnico – Amministrativo, nonché i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e i criteri di priorità per il relativo accesso;

RILEVATO che, alla scadenza del termine di 5 giorni di cui all'art 6, comma 2 del CCNL AFAM vigente, non sono pervenute istanze di avvio del Confronto sindacale sui temi di cui sopra;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di procedere alla definizione delle tipologie di orario di servizio, nonché delle modalità e criteri di accesso al lavoro agile del personale Tecnico – Amministrativo, al fine di dare disciplina agli Istituti contrattuali anzidetti;

Tutto quanto sopra richiamato

DECRETA

l'adozione della seguente organizzazione dell'orario di lavoro del personale Tecnico – Amministrativo in servizio presso il Conservatorio di musica "*Stanislao Giacomantonio*" di Cosenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale:

Art. 1 – Personale Operatore

In ragione della necessità di mantenere l'Istituto aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00, quale criterio assunto per l'adattamento dell'orario di servizio, la tipologia dell'orario di lavoro da applicare al personale in servizio con profilo di Operatore (a settimane alterne) è la seguente:

8:00/14:00 da lunedì a venerdì	14:00/20:00 da lunedì a venerdì
8:00/13:00 sabato	13:00/18:00 sabato

In occasione di eventi potrà essere adottato anche l'orario 16:00 – 22:00, ed in occasione degli esami a lunga durata sarà altresì possibile adottare ulteriori disposizioni orarie interne volte a garantire l'espletamento dell'esame considerato servizio essenziale.

Art. 2 – Personale con profilo di Assistente/Funzionari preposti agli uffici/EQ
In ragione della necessità di garantire all'utenza l'accesso agli Uffici anche in orario pomeridiano (fino alle ore 17.30 di norma) quattro giorni a settimana, quale criterio assunto per l'adattamento dell'orario di servizio delle unità preposte agli Uffici, le diverse tipologie dell'orario di lavoro settimanale, per il personale dell'AREA Assistenti, AREA Funzionari (salvo Accompagnatori) ed AREA EQ è il seguente:

7 h e 12 minuti, su cinque giorni di servizio settimanale;
8:00/14:00 con due rientri pomeridiani;
8:00/14:00 senza rientri pomeridiani, e quindi su sei giorni di servizio settimanale.

Art. 3 – Personale Area dei Funzionari – Accompagnatori
In ragione della necessità di garantire il supporto al personale docente e agli studenti, quale criterio assunto per l'adattamento della tipologia di orario delle unità afferenti all'AREA Funzionari-Accompagnatori, si indica che l'orario è modulato sul fabbisogno settimanale, rappresentato dall'Accompagnatore in accordo con il docente di riferimento, dietro preventiva autorizzazione della Direzione Amministrativa e previa conferma funzionale da parte dell'Ufficio Personale.

Art. 4 – Modalità attuative lavoro agile
Il lavoro agile dall'a.a. 2025/2026 si applicherà, previa presentazione di apposita istanza, in favore del personale afferente all'area EQ, Assistente, nonché Funzionari laddove preposti all'Ufficio Acquisti e all'Ufficio Performance/Qualità. La prestazione lavorativa del restante personale dell'Area Funzionari non risulta compatibile con le attuali esigenze di servizio e con l'attuale organizzazione del lavoro. Il personale dell'Area dei Funzionari – Accompagnatori, in considerazione della disponibilità degli spazi Istituzionali, espleta in sede le ore di preparazione musicale di cui all'art. 164, comma 5 del vigente CCNL.
Le modalità attuative del lavoro Agile si concretizzano nell'applicazione del principio della prevalenza del servizio in presenza, salvo fattispecie da valutare caso per caso, ove nell'interesse istituzionale e nell'interesse del dipendente si determina la necessità di derogare all'anzidetto principio. Le restanti modalità attuative rifletteranno le disposizioni del CCNL e di legge vigenti. La durata dell'assegnazione della prestazione del lavoro agile è di max 3 anni + 1 anno, quindi con accordo a tempo determinato.

Art. 5 – Criteri di priorità per l'accesso al Lavoro Agile
Per l'accesso al lavoro agile troveranno applicazione, in ordine di priorità, i criteri di seguito elencati:
- Dipendenti con figli, a prescindere da limite di età, in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dipendente con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dipendente che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Dipendenti con figli fino a dodici anni di età.
- Dipendenti che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure;

- Dipendenti residenti in Comune con distanza, in percorso stradale, dalla sede di lavoro di almeno 40 Km.

Art. 6 – Pubblicazione ed entrata in vigore
La presente disposizione sarà pubblicata sul sito Istituzionale del Conservatorio di musica di Cosenza.

Art. 7 – Clausola di salvaguardia – Rinvio
Resta inteso che, per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, il rapporto di lavoro resterà regolato dalla Legge, dal Contratto collettivo vigente di comparto, dai regolamenti e dalle disposizioni di servizio interne.

Art. 8 – Tutela giurisdizionale
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il Direttore
Prof. Francesco Perri

FRANCESCO
PERRI
22.10.2025
10:30:37
GMT+02:00